

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E
ASSISTENZA ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) E DI
GESTIONE DELLE POLIZZE E DEI SINISTRI
IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA TOR VERGATA**

CIG B2D4667582



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Sommario

Articolo 1 (Oggetto dell'appalto).....	2
Articolo 2 (Descrizione del servizio).....	2
Articolo 3 (Durata dell'appalto e passaggio di consegne).....	6
Articolo 4 (Organizzazione del servizio).....	7
Articolo 5 (Oneri e obblighi delle parti)	8
Articolo 6 (Strumenti e modalità di collegamento informatico)	9
Articolo 7 (Corrispettivo e valore dell'appalto).....	10
Articolo 8 (Pagamento dei premi assicurativi).....	12
Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari).....	12
Articolo 10 (Cauzione definitiva e garanzie).....	12
Articolo 11 (Penali).....	14
Articolo 12 (Risoluzione e recesso)	14
Articolo 13 (Divieto di cessione del contratto)	17
Articolo 14 (Trattamento dei dati personali).....	17
Art. 15 (Foro competente).....	18
Art. 16 (Spese contrattuali, imposte e tasse).....	18
Art. 17 (Norme di rinvio).....	18

Allegato - Informativa per fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Articolo 1 (Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio - di durata quinquennale - di consulenza, intermediazione e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di gestione delle polizze/sinistri in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, comprese tutte le attività di individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi dell'Ateneo, di assistenza e di collaborazione per definire i contenuti dei contratti assicurativi nonché le attività successive relative alla gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e ai risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni (ai sensi del D. Lgs. 209/2005). L'appalto dovrà in ogni caso comprendere i seguenti servizi base, puntualmente descritti nel successivo Articolo 2 (Descrizione del servizio):

- Analisi del profilo di rischio dell'Ateneo;
- Predisposizione del "Programma assicurativo" e costante monitoraggio dello stesso;
- Assistenza tecnica nelle gare di appalto dei servizi assicurativi;
- Assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi, inclusa la gestione dei sinistri;
- Assistenza, consulenza, formazione e aggiornamento verso il personale universitario;
- Assistenza tecnica nelle apposite Commissioni istituite per lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi assicurativi;
- Effettuazione dell'aggiornamento della stima del valore degli immobili in proprietà, in uso e in locazione dell'Università per il tramite di società altamente qualificata nel settore.

Articolo 2 (Descrizione del servizio)

L'aggiudicatario del servizio (si seguito per brevità anche Broker) dovrà prestare la propria attività professionale al fine di consentire, come indicato al precedente art. 1 e in base alle norme del D. Lgs. 36/2023, lo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura, per il tramite di idonee Compagnie assicurative, dei vari rischi che possano interessare il patrimonio, le persone e le attività dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

In particolare, nel corso dell'appalto il Broker dovrà svolgere quanto segue:

- Immediatamente dopo l'avvio dell'affidamento, un'analisi completa del profilo di rischio dell'Ateneo: sarà compito del Broker, d'intesa con i competenti uffici dell'Ateneo, individuare i rischi assicurabili attinenti allo svolgimento delle attività istituzionali - intese nel modo più ampio - e l'assetto normativo di riferimento provvedendo all'analisi, alla mappatura e alla

valutazione degli stessi;

- Predisposizione, entro il termine di tre mesi dalla data di avvio dell’affidamento, di uno specifico “Programma assicurativo” coerente con il progetto di svolgimento del servizio presentato in sede di gara: il Programma dovrà tenere conto delle esigenze dell’Ateneo ed essere finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al contenimento dei costi, attraverso:
 - i. analisi tecnico assicurativa delle polizze in essere relativamente allo stato dei rischi esistenti e individuazione di eventuali elementi di debolezza e criticità con contestuale formale indicazione di interventi correttivi;
 - ii. studio e applicazione pratica, sotto forma di proposta operativa, delle intervenute innovazioni legislative ed evoluzioni giurisprudenziali;
 - iii. presentazione di nuove proposte del mercato assicurativo con particolare riferimento alle figure inserite nel processo formativo dell’Ateneo e con riguardo alle relazioni convenzionali, contrattuali, di costituzione di spin off con partner privati, nonché alle iniziative costantemente attuate dall’Ateneo in tema di trasferimento tecnologico e di mobilità degli studenti;
- Costante monitoraggio del Programma assicurativo dell’Università in modo da garantire, per tutta la durata dell’affidamento, un costante e adeguato livello di efficienza che preveda la predisposizione dei necessari aggiornamenti e modifiche, l’individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell’analisi costi-benefici che ne consiglia l’adozione; aggiornamenti e modifiche dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio dell’Ateneo. In particolare il Broker dovrà:
 - i. Predisporre annualmente una dettagliata relazione riguardante la gestione assicurativa dell’anno precedente che contenga un’analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ogni polizza e la verifica del Programma assicurativo, con particolare riferimento all’elemento di congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
 - ii. proporre progetti assicurativi in concomitanza con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo prevedendo altresì tempi e procedure per l’eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza; la proposta di nuovi progetti assicurativi potrà scaturire anche da specifiche richieste e bisogni dell’Università, a seguito di comunicazione da parte degli uffici competenti;
 - iii. proporre motivatamente la modifica o la disdetta di polizze già inserite nel Programma assicurativo dell’Università attraverso una previa e congrua comunicazione ai competenti

uffici dell’Ateneo, allo scopo di consentire agli stessi di attivare e concludere per tempo le necessarie procedure di gara per i nuovi affidamenti;

- Redazione dei capitolati di gara (completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari e di eventuali estensioni di garanzie) per l’affidamento del servizio assicurativo, assistenza tecnica nella predisposizione dei documenti di gara, nella redazione di relazioni tecniche riguardanti le offerte di gara e nella successiva fase contrattuale;
- Assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle polizze già stipulate alla data di avvio del servizio e consistente in:
 - i. segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di possibili problematiche emergenti e indicazione al personale d’Ateneo afferente agli uffici competenti delle possibili soluzioni;
 - ii. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici, regolazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e su ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche se stipulate precedentemente al conferimento dell’incarico;
 - iii. segnalazione preventiva della scadenza per il pagamento dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima del termine);
 - iv. pagamento dei premi assicurativi: l’Università provvederà alla liquidazione dei premi al Broker aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte dello stesso dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti; il Broker provvederà a versare il corrispettivo alla/e Compagnia/e di assicurazione e ad inviare all’Università gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio. Il mandato di pagamento a favore del Broker assume valore di quietanza liberatoria per l’Università nel momento in cui diviene efficace l’accredito dell’importo oggetto del mandato. Relativamente alla ricezione di pagamento del premio, l’atto di quietanza dovrà essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Riguardo le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;
- Gestione sinistri attivi e passivi consistente nell’assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri secondo le seguenti modalità:
 - i. obbligo da parte dell’Università di trasmettere al Broker, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro, la lettera di apertura della pratica. Tale

- trasmissione avverrà mediante posta elettronica certificata (PEC);
- ii. attribuzione da parte del Broker di un numero al sinistro e comunicazione dello stesso all’Università entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del sinistro;
 - iii. invio da parte del Broker delle successive comunicazioni direttamente agli/alle interessati/e o alle strutture di appartenenza e per conoscenza all’Università;
 - iv. invio da parte degli/delle interessati/e, dopo l’apertura del sinistro, delle eventuali successive certificazioni direttamente al Broker;
 - v. obbligo da parte del Broker di comunicare all’Università, entro il termine di 60 giorni, il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Compagnia di assicurazione;
 - vi. assistenza nella liquidazione dei danni, compresi quelli rientranti in franchigia;
 - vii. impegno da parte del Broker a inviare alle Compagnie di assicurazione gli atti finalizzati all’interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;
 - viii. impegno da parte del Broker a intrattenere, per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri, rapporti sia con le strutture universitarie interessate (ad esempio quelle presso le quali si è verificato l’evento dannoso) sia con le Compagnie di assicurazione e i periti di volta in volta dalle stesse incaricati, in modo da giungere a un’esauriente definizione dell’istruttoria e a un’equilibrata e congrua proposta di liquidazione del danno da parte della Compagnia;
 - ix. obbligo da parte del Broker di effettuare una relazione semestrale sullo stato dei sinistri passivi, contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredata da valutazioni tecniche e da preposte per ulteriori miglioramenti nella gestione;
 - x. obbligo da parte del Broker di effettuare una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più attenta interpretazione di fenomeni di sinistrosità avvenuti, con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle relative strategie da adottare. In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il Broker dovrà esprimere e rappresentare la propria valutazione in merito e trasmettere idonea documentazione per consentire il nulla osta dell’Università per la liquidazione del danneggiato. In merito alla gestione dei sinistri attivi sarà facoltà dell’Università avvalersi dell’opera del Broker qualora lo riterrà opportuno, comunicandolo allo stesso preventivamente;
 - xi. alcune delle attività sopra descritte comprendono il trattamento di dati personali di

dipendenti, collaboratori e subfornitori in base ai quali l’Università ha il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.24 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). Dovendo il Broker trattare questi dati per conto e su istruzioni dell’Università, dovrà assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.28 del GDPR. Conseguentemente, dovrà firmare un Accordo di Trattamento Dati nel quale saranno riportati gli obblighi previsti dall’art. 28 del GDPR e che avrà la stessa durata dell’appalto.

- Formazione e aggiornamento del personale universitario, da svolgersi, almeno nel numero minimo di due volte l’anno per tutta la durata dell’affidamento, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi, sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
- Assistenza tecnica nelle apposite Commissioni istituite per lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di servizi assicurativi;
- Effettuazione, ad esclusivo onere del Broker, sia ai fini assicurativi sia inerenti all’attività di Ateneo, dell’aggiornamento della stima del valore degli immobili in proprietà, in uso e in locazione dell’Università per il tramite di società altamente qualificata nel settore.

L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell’Ateneo, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Articolo 3 (Durata dell’appalto e passaggio di consegne)

L’appalto avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo. Dalla data di decorrenza del servizio il Broker dovrà assicurare in maniera continuativa la gestione del programma e delle attività assicurative dell’Università. Il Broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il completo e corretto passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. L’aggiudicatario dovrà quindi coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie e utili per il subentro dell’incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di avvio del servizio garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente Broker. Il passaggio di consegne in relazione al pacchetto di polizze stipulate dovrà avvenire senza che sia necessario l’intervento dell’Università e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità

derivante dallo stesso. Il nuovo Broker si impegna pertanto a tenere indenne l’Università da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell’incarico del precedente Broker. Parimenti, alla scadenza naturale del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà a sua volta porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un completo e corretto passaggio delle nuove competenze al nuovo Broker, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Il passaggio di portafoglio dal Broker cessante a quello subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A. o altri Codici Deontologici disciplinati da ulteriori Associazioni di Categoria del settore riconosciute.

Articolo 4 (Organizzazione del servizio)

Il Broker dovrà svolgere il servizio nell’interesse dell’Università, osservando tutte le indicazioni e tenendo conto delle richieste che l’Università stessa fornirà. Il Broker dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase. Dovrà, inoltre, garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione. Il Broker, per l’espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell’appalto. Il Broker dovrà designare, entro 5 giorni dal verbale di consegna del servizio, un/una Referente Unico/a per l’Università che sarà il/la Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell’Università. Il/La Referente del servizio dovrà essere iscritto/a nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) istituito dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni, integrato e modificato dal D.Lgs n. 68 del 21 maggio 2018 di attuazione della Direttiva UE 2016/97 sulla Distribuzione assicurativa che ha rifiuto e abrogato la direttiva 2002/92/UE sull’intermediazione assicurativa; il Codice è stato attuato a livello di normativa secondaria dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in vigore dal 1° ottobre 2018 e s.m.i).

Il/La Referente risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa dell’Università.

Il/La Referente dovrà, inoltre, garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità di contatto con i competenti uffici dell’Ateneo, anche in caso di urgenza. Il/La Referente dovrà altresì garantire la presenza in Ateneo ogni volta che ne verrà fatta richiesta. In caso di assenza del/della Referente, il Broker dovrà tempestivamente individuare un/una sostituto/a che dovrà possedere analoga esperienza, competenza e professionalità nello svolgimento del servizio. Oltre al/alla Referente, il

Broker dovrà impiegare nell’appalto uno staff, così come indicato in sede di gara, costituito da personale adeguato, per numero e qualificazione professionale. Qualora l’Università rilevi l’inadeguatezza di tutto o parte del personale di staff allo svolgimento del servizio avrà facoltà di richiedere al Broker la sostituzione dello stesso e l’adeguamento qualitativo/quantitativo delle risorse umane impiegate. In caso di sostituzione del personale dedicato nel corso dell’appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara. Qualora il Broker disattenda tale obbligo, l’Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.

Articolo 5 (Oneri e obblighi delle parti)

Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nell’esclusivo interesse dell’Università e in conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Broker aggiudicatario dovrà garantire la piena e incondizionata esecuzione di quanto offerto in sede di gara, in ogni sua fase e, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie per l’Università in relazione agli specifici rischi, con conseguente responsabilità del Broker medesimo in caso di accertata esposizione dell’Ateneo a rischi non rilevati e non segnalati. Il Broker aggiudicatario dovrà osservare tutte le indicazioni e le richieste dell’Università, secondo i criteri di diligenza professionale e dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione, mettendo a disposizione dell’Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker aggiudicatario non potrà apportare modifiche di contratto, anche se di mero carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall’Università senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell’Università medesima. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell’Università, anche se effettuate per il tramite del Broker. Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell’Università, né potrà impegnare l’Università stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Si intendono a carico del Broker tutte le spese (oltre quelle di bollo e di registrazione inerenti alla stipula del contratto) e oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento della gara (riconoscimento all’Università dei costi di pubblicazione del bando) e all’esecuzione del servizio nonché l’assunzione dei relativi rischi connessi. In caso di inadempimento degli obblighi sopra citati, l’Università procederà a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, al/alla referente del servizio di cui all’art. 4 del presente capitolato, che potrà far pervenire osservazioni e/o controdeduzioni entro i 3 giorni successivi. Qualora il Broker non fornisca osservazioni oppure non adegui la propria condotta contrattuale alle obiezioni mosse

dall’Università, la stessa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 codice civile - clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L’Università, nel rapporto contrattuale, si impegna a:

- fornire, all’atto dell’avvio del servizio e su richiesta del Broker, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso relativa al proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker;
- inserire negli atti di gara relativi all’affidamento delle coperture assicurative la provvigione che dovrà essere versata al Broker dalle Compagnie di assicurazione nonché la clausola attestante che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al Broker, deputato a tenere i rapporti inerenti medesimi contratti per conto dell’Università.

Restano di esclusiva competenza dell’Università:

- la valutazione e la decisione di merito su tutte le proposte formulate dal Broker che dovrà attenersi, senza riserve, alle eventuali eccezioni rilevate;
- le decisioni sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l’obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L’Università si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di incremento o decremento della propria attività. Le eventuali modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali in essere con il Broker. L’Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o collaboratori/collaboratrici esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell’esecuzione del rapporto conseguente. Resta inteso che l’Università rimane estranea ai rapporti contrattuali del Broker con i propri dipendenti e collaboratori/collaboratrici e ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra lo stesso Broker e le Compagnie di assicurazione.

Articolo 6 (Strumenti e modalità di collegamento informatico)

Il Broker si impegna a predisporre e realizzare entro 60 giorni dalla data di avvio del servizio, un collegamento mediante accesso online alla propria piattaforma gestionale informatica residente su server dell’impresa, utilizzabile in ambiente Windows in una versione non inferiore alla 10, accessibile tramite browser

web e procedura di autenticazione del personale designato dall’Amministrazione.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo tale strumento informatico conterrà i dati salienti dei contratti e le scansioni dei contratti assicurativi e dei sinistri per la consultazione da parte dell’amministrazione dell’Ateneo. La piattaforma dovrà essere realizzata sulla base del contenuto delle attività che saranno svolte in base a quanto prescritto dal presente capitolato e delle eventuali indicazioni correttive fornite dai competenti uffici dell’Ateneo. La gestione dei trattamenti dei dati previsti nel presente bando dovrà essere svolta in modo conforme a quanto previsto agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del GDPR.

La mancata realizzazione della banca dati informatica in grado di gestire i trattamenti conformemente agli obiettivi e alle normative in vigore entro i termini indicati comporterà l’applicazione della penale indicata nel successivo art. 11. In qualsiasi momento nel corso della durata dell’appalto, l’Università, se ritenuto necessario, potrà richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla struttura e alle funzionalità della piattaforma informatica.

Per tutta la durata dell’appalto il Broker dovrà garantire l’inserimento dei dati e l’aggiornamento degli stessi in tempo reale, laddove necessario.

Sono interamente a carico del Broker tutti i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile lo strumento della piattaforma informatica. La tenuta e l’aggiornamento dello strumento informatico non esonerano comunque il Broker dall’obbligo di fornire in forma cartacea, a proprie spese, se ritenuto necessario dai competenti uffici dell’Ateneo, gli stessi dati e documenti indicati nel presente articolo, dati che dovranno essere gestiti in base ai sopra menzionati articoli del GDPR.

Al termine dell’appalto o in caso di risoluzione del contratto, o anche nel corso dello stesso ove richiesto, entro 30 giorni dalla richiesta, il Broker dovrà fornire copia completa di quanto inserito nella piattaforma informatica su idoneo supporto digitale.

Articolo 7 (Corrispettivo e valore dell’appalto)

Il compenso spettante al Broker per il presente appalto sarà erogato, secondo consuetudine di mercato, dalla/e Compagnia/e assicuratrice/i che risulterà/risulteranno aggiudicataria/e delle relative gare. Il predetto compenso sarà posto a carico dell’Assicuratore tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi. Il compenso spettante al Broker risulterà quello offerto in gara dal concorrente aggiudicatario, in forma di percentuale proposta sui premi corrisposti alle Compagnie di Assicurazione. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero. Il valore presunto dell’appalto è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e non è

vincolante per l’Università, in quanto l’importo contrattuale deriverà dal numero e dal valore dei premi dei contratti assicurativi da stipularsi. Il servizio oggetto del presente appalto non comporta per l’Università alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi o rimborsi. Nessun compenso inoltre potrà essere richiesto nel caso in cui l’Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti di assicurazione per i quali il Broker abbia svolto attività di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l’assistenza del Broker. L’Università non risponderà infine in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker. Gli eventuali cambiamenti dell’assetto organizzativo dell’Università non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente capitolato.

Per opportuna conoscenza si informa che il totale dei premi annui lordi corrisposti dall’Università per le polizze assicurative in essere, fatte salve le regolazioni premio quando dovute, è pari a **Euro 817.529** come risulta dalla tabella sottostante:

RISCHIO ASSICURATO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	PREMIO ANNUO
All Risks del Patrimonio	UnipolSAI	Lordo € 289.969 Netto € 239.891
RCT/O	UnipolSAI	Lordo € 52.921 Netto € 43.289
Infortuni cumulativa	Helvetia	Lordo € 55.200 Netto € 53.854
Infortuni dipendenti in missione	Allianz	Lordo € 839 Netto € 818
Kasko dipendenti in missione	Balcia	Lordo € 3.499 Netto € 3.083
RC patrimoniale	Lloyd’s	Lordo € 59.501 Netto € 48.672
Rimborso spese mediche	Allianz	Lordo 355.600 Netto 346.927
TOTALE		Lordo € 817.529 Netto € 736.534

Il compenso spettante al Broker è costituito da una provvigione pari – per l’intera durata delle polizze attualmente vigenti – all’8% dell’ammontare netto dei premi assicurativi intermediati. Allo scadere della validità delle polizze assicurative a oggi attive e all’atto dell’affidamento delle nuove polizze, il compenso del Broker dovrà essere compreso entro il limite minimo dell’8% e il limite massimo del 13%.

L’importo complessivo stimato del servizio, per il periodo contrattuale di 5 anni, è pari ad **Euro 478.747** (quattrocentosettantottomilasettecentoquarantasette/00) IVA esclusa.

Tale importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso, ed è stato calcolato sulla base delle commissioni annuali massime previste come base d’asta per ogni singola

polizza assicurativa per la quale si richiede l’intermediazione assicurativa del broker. Il compenso spettante al Broker per il presente appalto di servizi sarà erogato, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie assicuratrici titolari dei contratti assicurativi. Il compenso sarà posto a carico dell’Assicuratore tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi. Il compenso spettante al Broker sarà quello offerto in gara dal concorrente aggiudicatario e, in particolare, la percentuale proposta sui premi corrisposti alle/e Compagnia/e assicuratrice/i.

Articolo 8 (Pagamento dei premi assicurativi)

Il pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie di assicurazione avverrà esclusivamente per il tramite del Broker entro il termine e secondo le modalità indicate nei contratti di assicurazione. L’Università provvederà alla liquidazione dei premi al Broker aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte dello stesso dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker si impegna e si obbliga a versare i premi all’assicuratore, in nome e per conto dell’Università, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso ed il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Università. Non saranno pertanto mai imputabili all’Università gli effetti di ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker agli assicuratori.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza dovrà essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Riguardo le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Broker dovrà, pena la risoluzione del contratto, effettuare tutte le transazioni relative al contratto di appalto avvalendosi, esclusivamente, di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all’Università unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone dedicate ad operare su di esso/i. Il Broker aggiudicatario che avrà notizia di un eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dovrà dare immediata comunicazione all’Università e alla Prefettura di Roma.

Articolo 10 (Cauzione definitiva e garanzie)

Prima della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell’art. 117 del Codice e con le modalità di cui all’art. 106 del Codice stesso, pari al 10% dell’importo contrattuale per 5 anni. L’importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi di cui agli artt. art. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La documentazione inerente alla cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. L’Ateneo ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’Aggiudicatario è avvertito con posta elettronica certificata (PEC). Su richiesta dell’Ateneo, l’Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Università stessa e l’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Aggiudicatario.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Università per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere a modifiche delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di organi, dirigenti o funzionari/e dell’Università. Non saranno imputabili all’Università eventuali ritardi subiti, derivanti da negligenze, errori e omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. Il Broker, a garanzia della propria responsabilità civile, dovuta a negligenza o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e/o errori o negligenza dei/delle propri/e associati/e deve dimostrare, al momento della stipula del contratto e annualmente per tutta la durata dello stesso, di avere, ai sensi degli artt. 110 e 112 comma 3, del D. Lgs. 209/2005, una polizza di assicurazione della responsabilità civile sopra evidenziata,

destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese assicuratrici, il cui massimale deve essere non inferiore ad Euro 3.000.000 (tremilioni/00) per sinistro. Il Broker deve, inoltre, dimostrare di aver aderito al fondo di garanzia di cui all’art. 115 del D. Lgs 209/2005.

Articolo 11 (Penali)

Il mancato adempimento di ciascuna delle prestazioni previste dal presente Capitolato e di quelle proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l’applicazione di una penale pecuniaria di Euro 120,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini temporali indicati nel presente capitolato o dichiarati dal Broker aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica. Deve intendersi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parziale o difforme. La predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non verranno resi in modo conforme alle disposizioni del presente Capitolato e all’offerta tecnica presentata in sede di gara. Al verificarsi dell’inadempimento, l’Università, per il tramite del proprio Direttore/Direttrice dell’esecuzione del contratto, intimerà via posta elettronica certificata al Broker aggiudicatario di provvedere entro un termine perentorio; all’esito delle eventuali controdeduzioni presentate dal Broker, qualora le stesse non venissero accettate, si procederà all’applicazione delle penali il cui ammontare verrà addebitato sul valore della cauzione definitiva. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Università di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il Broker aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’insorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.

Articolo 12 (Risoluzione e recesso)

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto d’appalto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- i. mala fede, frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione;
- ii. violazione del divieto di agire in nome e per conto dell’Università;
- iii. violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Università senza il preventivo consenso;
- iv. qualora l’Università dimostri che il Broker non si è adoperato per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- v. concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;

- vi. violazione del divieto di cui al successivo art. 12, ossia cessione, da parte dell’aggiudicatario, del contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Ateneo (al di fuori dei casi di cui all’art.120, comma 1, lett. d) del Codice);
- vii. qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale;
- viii. cessazione dell’iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, oppure esercizio dell’attività in violazione delle disposizioni di cui al sopracitato D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i, In caso di RTI il contratto si risolverà automaticamente anche a seguito del venir meno dell’iscrizione di una sola società del RTI;
- ix. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- x. mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- xi. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62 e s.m.i. contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento adottato dall’Università (Decreto Rettorale n. 3678 del 20 dicembre 2022);
- xii. inadempimenti che diano origine all’applicazione delle penalità di cui all’art. 10 del presente Capitolato protratti per oltre 30 giorni;
- xiii. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
- xiv. inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- xv. inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
- xvi. sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- xvii. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’appalto;
- xviii. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

L’Università, ai sensi dell’art. 122 comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una

o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 95-97 del Codice. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Università, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'aggiudicatario dal/dalla RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale l'aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta e senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Ateneo non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto. Qualora nell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, si verificano ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il/la RUP assegnerà un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Università di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Broker ed intraprendere ogni altra azione che ritenga opportuna per la tutela dei propri diritti.

L'Università avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

In caso di risoluzione del contratto, l'Ateneo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 124 del Codice. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto, l'Università procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., avrà facoltà, in ogni momento, di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con

l’aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni eseguite. All’aggiudicatario verrà in tale caso corrisposto, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato, quanto previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite. La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.

Articolo 13 (Divieto di cessione del contratto)

È vietata la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio. Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione si intende nulla e, pertanto, senza alcun effetto nei rapporti con l’Università, la quale avrà tuttavia il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)

L’Università e il Broker si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”).

Come richiamato negli articoli precedenti, l’Università agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.4 del GDPR e avrà le responsabilità previste dall’art. 24 del GDPR, il Broker, agirà in qualità di Responsabile del trattamento e tratterà i dati personali secondo gli obblighi descritti all’art. 28 del GDPR.

Si indicano di seguito i riferimenti del Titolare del trattamento e del rispettivo RPD:

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede legale in via Cracovia 50, CAP 00133, Roma; e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it.

Il RPD è contattabile agli indirizzi e-mail rpdc@uniroma2.it e PEC rpdc@pec.torvergata.it.

L’Università fornirà l’informativa destinata agli operatori economici che forniscono beni e/o servizi all’Ateneo (“fornitori”) allegata al presente capitolato.

Art. 15 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente appalto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Art. 16 (Spese contrattuali, imposte e tasse)

Sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali e le spese e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto.

Art. 17 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e s.m.i. e dalle disposizioni del C.C. e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

F.to RUP

Dott.ssa Carola Gasparri

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) ai fini della stipula di contratti di appalto per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere e gestione del contenzioso

1. Titolare e RPD	<p>Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma Tor Vergata, di seguito "Università":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) - Telefono: 0672598753 - e-mail: rettore@uniroma2.it - PEC: rettore@pec.uniroma2.it <p>Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) - Telefono: 06 7259 2151 - e-mail: rpd@uniroma2.it - PEC: rpd@pec.torvergata.it <p>Altre informazioni sulle attività dell'Ateneo collegate alla Privacy si possono avere scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151).</p>
2. Tipologia dei dati trattati	<p>L'Università tratta i dati personali degli operatori economici (ad esempio, legali rappresentanti, soci, amministratori, procuratori, membri del collegio sindacale, componenti dell'organismo di vigilanza, direttori tecnici, concessionari, altri soggetti muniti di potere rappresentativo, di direzione e amministrazione) e/o dei loro delegati o soggetti collegati e dei rispettivi familiari conviventi di maggiore età.</p> <p>I soggetti sopra indicati assumono la qualifica di "interessati".</p> <p>In particolare, l'Università tratterà i seguenti dati personali degli interessati, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici (nome, cognome, genere, titolo, paese di residenza, data e luogo di nascita); - copia del documento di riconoscimento; - dati di contatto (numero di telefono/fax, indirizzo e-mail); - firma autografa; - qualifiche professionali e cariche sociali; - iscrizioni al Registro Imprese o altri dati contenuti in registri pubblici; - informazioni concernenti le coordinate bancarie; - certificato del casellario giudiziaro o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa.
3. Fonte dei dati personali	<p>I dati personali di cui l'Università è in possesso sono raccolti direttamente presso l'interessato al momento della negoziazione, conclusione o esecuzione del rapporto contrattuale con lo stesso, laddove questi sia una ditta individuale o una società di capitali con socio unico/persona fisica, o con l'azienda/organizzazione a cui l'interessato afferisce, oppure direttamente da tale azienda/organizzazione.</p> <p>Inoltre, i suddetti dati possono essere estratti da elenchi e registri pubblici, come nel caso di visure camerali, casellari giudiziali e informatici.</p> <p>Altri dati possono essere ottenuti da banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale e professionale di imprenditori e manager.</p>

<p>4. Finalità dei trattamenti e base giuridica</p>	<p>I dati di cui sopra sono trattati per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente, per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di situazioni di incompatibilità, di regolarità contributiva, fiscale e di condotta, certificazioni antimafia), nonché per provvedere all'invio di comunicazioni e agli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di gara tramite mezzi di comunicazione elettronici (articoli 40, 80, 83 e 86 del D. Lgs. 50/2016 e relativi decreti di attuazione); b) per dare esecuzione al contratto di appalto per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento) di cui l'interessato sia parte e a misure precontrattuali adottate a richiesta dello stesso (articolo 30 del D. Lgs. 50/2016); c) per svolgere le indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato di riferimento ai fini della partecipazione alla procedura negoziata (articoli 36 e 63 D. Lgs. 50/2016); d) per gestire la contrattazione sulle infrastrutture digitali di Consip s.p.a. (MEPA, Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA) ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; e) per gestire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'acquisizione di forniture (ai sensi della L. 136/2010); f) per la pubblicazione delle graduatorie (con esclusione dei dati giudiziari) ai sensi della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013) e all'archiviazione (protocollo e conservazione documentale secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale); g) esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria o per la gestione di eventuali reclami, per la repressione e il contrasto alle frodi e di qualsiasi altra attività illecita (ai sensi delle L. 241/1990). <p>Le finalità di cui ai punti a), c), d), e), f) e g) sono riconducibili alla base giuridica articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR ("adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento").</p> <p>La finalità di cui al punto b) è riconducibile alla base giuridica dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR ("esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dello stesso").</p>
<p>5. Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all'estero</p>	<p>Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno comunicati e/o comunque resi accessibili ai dipendenti dell'Università e/o a soggetti autorizzati al trattamento, che si occupano della procedura di gara, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché ai dipendenti e/o agli autorizzati al trattamento preposti all'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei summenzionati dati personali le seguenti categorie di soggetti che forniscono all'Università servizi strumentali allo svolgimento delle attività ad essa pertinenti, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitori di servizi informatici; - fornitori di servizi gestionali; - fornitori di servizi amministrativi; - professionisti esterni e consulenti; - società che forniscono servizi logistici, amministrativi ed informatici; - società di recupero crediti e specializzate in indagini patrimoniali; - società di revisione esterna, ove presenti.

	<p>L'Università può, altresì, comunicare i dati personali di cui è Titolare a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche ed istituti di pagamento, nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti in connessione con il contratto; - Autorità competenti in materia fiscale e tributaria, nella misura richiesta dalla legge; - ANAC; - Società assicuratrici; - Camere di Commercio; - Ministero della Giustizia; - Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; - Enti previdenziali; - Autorità giudiziaria o forze di Polizia, nel caso in cui l'Università debba denunciare un reato o comunque, ove necessario, per perseguire un proprio legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; - avvocati e studi legali, ove necessario per perseguire il legittimo interesse dell'Università ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale; - persone fisiche e giuridiche private, in caso di richiesta di accesso agli atti. <p>I dati potranno essere/saranno diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante (sono esclusi i dati relativi a condanne penali e/o reati), ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse.</p> <p>Infine, il Titolare può comunicare i dati a persone fisiche e giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l'Ateneo.</p> <p>I soggetti di cui sopra potranno rivestire la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.</p>
6. Tempo di conservazione dei dati personali	<p>I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" ai sensi dell'articolo 5 del GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.</p> <p>In particolare, i dati personali contenuti nei documenti prodotti dai partecipanti alle procedure di gara (offerte, richieste di chiarimenti, indagini di mercato, consultazioni preliminari di mercato etc.) saranno conservati dall'Università per un tempo illimitato per finalità interne di statistica e di ricerca di mercato.</p> <p>Inoltre, i dati personali presenti nei preventivi, ordini, giustificativi di spesa, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, D. L. del 2013 n. 69), DGUE (Documento Unico di Gara Europeo, articolo 85 del D. Lgs. 50/2016), documenti di tracciabilità dei flussi finanziari, certificati di regolare esecuzione, certificati del Casellario Giudiziale (ai sensi della legge n. 127/97) e bollette delle utenze verranno conservate per un periodo di 10 anni.</p> <p>Infine, i dati personali raccolti nelle offerte delle ditte non aggiudicatari e i buoni di carico verranno conservati per un periodo di 5 anni dalla conclusione del procedimento.</p>

7. Diritti dell'interessato	<p>L'interessato ha diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiedere al titolare (scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardi, di opporsi al loro trattamento e di ottenerne la portabilità; - proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, protocollo@gpdp.it, http://www.garanteprivacy.it).
8. Obbligo di conferimento dei dati	Il conferimento dei dati è requisito necessario per l'instaurazione del rapporto tra cliente/fornitore e l'Ateneo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto commerciale con questa Università.
9. Modalità di trattamento dei dati	<p>I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare.</p> <p>I dati verranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, nel rispetto di specifiche ed adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.</p> <p>I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p>
10. Trasferimento dei dati all'estero	I dati personali degli interessati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali.
11. Informativa del	07/12/2022